



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>TUCCILLO</u>	<u>MARIO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DELLA ROSSA</u>	<u>CLAUDIO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MIETTO</u>	<u>MASSIMO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 239/13  
depositato il 20/05/2013

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 0003153/2013 TARSU/TIA 2009  
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 0003153/2013 TARSU/TIA 2010  
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 0003153/2013 TARSU/TIA 2011  
contro: COMUNE DI DORMELLETO

**proposto dal ricorrente:**

ZEDFOUR S.R.L.  
VIA SALVO D'ACQUISTO 2 28040 DORMELLETO NO

**difeso da:**

LORENZINI LAURA  
VIA GOZZANO 68/A 28021 BORGOMANERO NO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 239/13

UDIENZA DEL

01/12/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

12/01/15

PRONUNCIATA IL:

01.12.2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

26.01.2015

Il Segretario

*Alessandro Mirra*

R.G.R. N. 239/13

la società Zedfour s.r.l. ricorre avverso il diniego del Comune di Dormelletto relativo all'istanza di rimborso Tarsu, presentata in data 19/12/2012, anni 2009 - 2010 - 2011.

Argomentando sostiene, in diritto, l'intervenuta soppressione della Tarsu, ex art. 49, D.Lgs. 22/97 e art. 264, lett. I, D.Lgs. 152/2006 e la mancata applicazione dell'esonero per le superfici produttive ove vengono generati rifiuti speciali.

L'art.62, 3° comma, D.Lgs. 507/97 dice chiaramente che *“ nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti “*.

Rileva, inoltre, che nell'elenco dei rifiuti individuati nella delibera del Comune di Dormelletto, non compaiono i rifiuti speciali tipici del processo produttivo della ricorrente, scarti di ferro, rifiuti che la società ricorrente provvede a smaltire in proprio attraverso operatori privati.

Controdeduce il Comune di Dormelletto sostenendo la legittimità del suo operato.

#### OSSERVA

la Commissione che la materia della tassazione dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dal D.Lgs. 22/97 che ha recepito le specifiche direttive europee.


L'art. 7 contiene la classificazione dei rifiuti distinti tra “ urbani e speciali “ e tra questi sono compresi quelli da “attività industriali “.

L'art. 35 precisa la distinzione tra gli imballaggi primari ( unità di vendita ), i secondari ( raggruppamento di diverse unità ), e quelli terziari ( facilitanti la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità ).

L'art. 62 del D. Lgs. 507/93, non abrogato dall'art. 39, L.146/94, parla chiarissimo al riguardo *“... le superfici dei locali e della aree ove si formano i rifiuti smaltiti a cura e spese dei relativi produttori, imprenditori industriali, non sono assoggettabili alla tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani “* regola , inequivocabilmente espressa in norma di legge.

Il D. Lgs. 22/97 ( c.d. Decreto Ronchi ) che a differenza di quanto previsto in passato ( DPR 915/82 ), prevede che debbano restare a carico dei produttori ed utilizzatori i costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali, con la conseguenza che, nel caso di specie, il Comune di Dormelletto, non avrebbe potuto operare alcuna assimilazione.

A parere di questo Collegio, vista la caratteristica operativa della società ricorrente, carpenteria metallica, con una superficie di mq. 1.130 totali dei quali mq. 79 adibiti ad ufficio, appare evidente che la natura dei rifiuti prodotti non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e che, come tali, non possono essere



conferiti al servizio pubblico.

È evidente che la disciplina di completamento del D. Lgs. 22/97, che ha escluso tali rifiuti dal ciclo della gestione dei rifiuti a carico del servizio pubblico, in quanto norma di rango superiore, prevale sulle diverse eventuali disposizioni del regolamento comunale e su ogni contraria interpretazione.

Inoltre, deve altresì tenersi conto della disciplina contenuta nel c.d. codice dell' ambiente, il quale, all'art. 195, comma 2°, lett. e, D.Lgs. 152/2006, espressamente ribadisce quanto già desumibile dal decreto Ronchi, ossia che "per i rifiuti per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetto autorizzato, non si applica la tariffazione.

La complessità della materia può giustificare la integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.  
Spese compensate.

Novara, 1 dicembre 2014

IL RELATORE

Claudio Della Rossa



IL PRESIDENTE

Mario Tuccillo

